

FUNZIONI CENTRALI, NUOVA CLASSIFICAZIONE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI: BENEFICI NON SOLO SUI TABELLARI

Dal 1° novembre 2022, con il nuovo sistema di classificazione del personale, anche la struttura della retribuzione del Comparto delle Funzioni Centrali è cambiata. Dopo gli incrementi del CCNL 2019/2021, infatti, nello stipendio sono confluite quote di salario accessorio portando ulteriori vantaggi. Il 1° vantaggio è dovuto al conglobamento nello stipendio tabellare dell'elemento perequativo riconosciuto ai dipendenti inquadrati con il CCNL 2016/2018 dalla prima posizione economica di prima area fino alla quarta posizione economica della seconda. Il 2° vantaggio è dovuto al fatto che i valori tabellari delle nuove aree indicate nella Tabella H (Operatori, Assistenti,

Funzionari) sono stati determinati aggiungendo ai valori economici iniziali delle precedenti aree (Prima/A, Seconda/B, Terza/C) gli importi derivanti dalla Tabella F. Il 3° vantaggio grazie alla definizione di stipendio dell'art. 44, che somma allo stipendio tabellare il differenziale stipendiale di cui all'art. 52, comprensivo della differenza tra il vecchio stipendio di fascia economica e il nuovo stipendio di area più la differenza tra l'indennità di amministrazione in godimento e la nuova indennità di amministrazione determinata a seguito delle rivalutazioni effettuate per legge e per contratto e riportate, in valori mensili, nella seguente tabella:

Indennità Amministrazione Ministeri: ricognizione dei valori a regime sulla base di quanto previsto dal DPCM 23/12/2021 e dal CCNL Comparto Funzioni Centrali del 9/5/2022⁽¹⁾

Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità⁽²⁾ decorrenti dall' 1/11/2022, data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

Nuova area	Ministero Transizione ecologica	Ministero Istruzione	Ministero Università e Ricerca	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	Ministero della Salute	Ministero della Difesa	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Ministero dell'Interno	Ministero dello Sviluppo Economico	Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile	Ministero della Cultura	Ministero dell'Urbanismo	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Ministero della Giustizia	Ministero della Giustizia DAP e DGM ⁽²⁾
Funzionari	377,39	377,46	377,46	377,46	377,46	377,46	386,50	377,46	379,56	377,39	390,32	377,44	377,44	424,80	424,80	365,81
Assistenti	279,39	279,40	279,40	279,40	279,40	279,40	291,67	279,40	288,47	279,39	288,53	279,34	279,34	302,98	302,98	270,34
Operatori	253,36	253,34	253,34	253,34	253,34	253,34	253,36	253,34	252,34	253,36	253,29	253,35	253,35	301,86	301,86	268,70

⁽¹⁾ La ricognizione di cui alla presente tabella è stata effettuata congiuntamente da Aran, Dipartimento della Funzione pubblica e Ragioneria generale dello stato - IGOP per dare seguito a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/2022

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 34, comma 6 del CCNL 16/5/1995, i valori mensili dell'indennità di amministrazione per il personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e per il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, destinatario della suddetta disposizione contrattuale, continuano ad essere corrisposti per tredici mensilità

Abbiamo cominciato così il cammino verso l'obiettivo della stabilizzazione complessiva dell'indennità di amministrazione nello stipendio, diminuendo le significative differenze finora esistenti tra i ministeri e tra questi e gli altri ex comparti confluiti nelle Funzioni Centrali (le nuove indennità di amministrazione di agenzie fiscali e enti pubblici non economici sono indicate nella tabella G del CCNL 2019/2021).

I vantaggi di questa trasformazione di voci retributive (elemento perequativo + quota parte delle indennità di

amministrazione), prima considerate "accessorie", in stipendio tabellare di area + differenziale stipendiale, pur non modificando la retribuzione complessiva annua di fatto, produce però maggiori benefici economici per lavoratrici e lavoratori.

Infatti, a entrambe le voci di stipendio e differenziale stipendiale si applicano i medesimi effetti previsti dall'art 48 del CCNL 2019/2021 (effetti dei nuovi stipendi) producendo conseguenze sulle seguenti voci:

Voce retributiva	Effetti dovuti a elemento perequativo e differenziale stipendiale
Tredicesima mensilità	Il valore economico sarà maggiore nel 2022 (e ancor di più nel 2023) rispetto al 2021 perché si calcola tenendo conto della sola retribuzione fissa e continuativa (ora comprensiva di quota parte di indennità di amministrazione), corrisposta nei dodici mesi da gennaio a dicembre: (Stipendio mensile + Differenziale stipendiale mensile) diviso 12 per 13
Straordinario	Il valore economico (paga oraria) preso a base per il calcolo delle maggiorazioni (del 15, 30 o 50 per cento) è pari a: (Stipendio mensile + Differenziale stipendiale mensile) diviso 156 <i>Prima era: Posizione economica di Fascia diviso 156</i>
Indennità di buona uscita	Si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda - compresa la tredicesima mensilità - percepita alla cessazione dal servizio, per il numero degli anni utili ai fini del calcolo - pertanto anche l'indennità di buonuscita aumenterà
Tattamento di fine rapporto	Il TFR corrisponde ad un accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l'aggiunta di altre individuate contrattualmente. Anche in questo caso l'importo aumenterà
Tattamento economico in caso di assenze per malattia	La trattenuta prevista per i primi dieci giorni agisce non sullo stipendio ma sulla sola indennità di amministrazione . Con la nuova indennità di amministrazione più bassa la trattenuta sarà ridotta rispetto a prima.
Previdenza (obbligatoria e complementare)	Aumento base pensionabile rispetto alla precedente struttura retributiva in quanto parte dell'ex indennità di amministrazione viene riversata sul differenziale stipendiale pensionabile